

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Yasar Ravi per Generazione Giovani e cofirmatari per la modifica degli artt. 20 cpv. 2 lett. c) e 21 cpv. 1 lett. d) della Legge cantonale del lavoro

del 18 aprile 2005

Con la presente iniziativa presentata nella forma elaborata si propone la modifica degli artt. 20 cpv. 2 lett. c) e 21 cpv. 1 lett. d) della Legge cantonale del lavoro. La modifica ha l'obiettivo di precisare alcune normative della Legge, in particolare gli orari di apertura degli ambulanti con roulottes, paninoteche e venditori di pizze al taglio non soggette alla Legge sugli esercizi pubblici.

1. DIRITTO VIGENTE

Legge cantonale sul lavoro (dell'11 novembre 1968) (RU 10.1.1.1)

Articolo 20 - Obbligo di chiusura nei giorni festivi

¹I negozi, gli spacci e le aziende in genere di cui all'art. 17 devono rimanere chiusi nelle domeniche e nei giorni festivi considerati ufficiali dalla legislazione cantonale.

²In deroga alla norma del primo capoverso è ammessa l'apertura:

- a) dei negozi di fiorai, fino alle ore 12.30;
- b) delle pasticcerie che non beneficiano già di una patente di esercizio pubblico, fino alle ore 19.00;
- c) delle edicole di giornali e degli spacci di tabacchi, fino alle ore 21.00;
- d) delle stazioni di vendita di carburante, lubrificante e affini, escluse quelle di turno per il servizio notturno, fino alle ore 23.00.

³Sono riservate le deroghe di cui agli artt. 22 e 23.

Articolo 21 - Orari di chiusura nei giorni feriali

¹Gli orari di chiusura, nei giorni feriali, dei negozi, degli spacci o delle aziende in genere di cui all'art. 17 sono fissati come segue:

a) ramo alimentare:

dal lunedì al venerdì	entro le ore 18.30
al sabato	entro le ore 17.00

b) altri generi, salvo le categorie elencate in seguito:

dal lunedì al venerdì	entro le ore 18.30
al sabato	entro le ore 17.00

c) farmacie, salvo quelle di turno:

dal lunedì al venerdì	entro le ore 18.30
al sabato	entro le ore 17.00

d) tabacchi, edicole di giornali:

tutta la settimana	entro le ore 21.00
--------------------	--------------------

e) stazioni di vendita di carburanti, lubrificanti e affini, escluse quelle di turno per il servizio notturno:

dal lunedì al venerdì	entro le ore 22.00
al sabato o alla vigilia dei giorni festivi	entro le ore 23.00

